



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1612**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Criteri e modalità per la concessione di contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore degli operatori, a copertura dei rischi occorsi nell'esercizio dei compiti loro spettanti. - Art. 54, comma 1, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 -.

Il giorno **15 Settembre 2014** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

L'articolo 50 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, prevede che la Provincia, per assicurare con carattere di continuità lo svolgimento di compiti di protezione civile e di attività connesse, possa stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, che disciplinano i rapporti funzionali, organizzativi e finanziari.

L'articolo 54, comma 1, prevede che la Provincia possa concedere alle organizzazioni di volontariato contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa, per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore dei propri operatori volontari di protezione civile a copertura dei seguenti rischi occorsi in occasione delle attività da loro svolte, per l'esercizio dei compiti loro spettanti nell'ambito delle attività della protezione civile provinciale:

- a) decesso o invalidità permanente causati da infortuni;
- b) responsabilità civile per danni causati a terzi, comprese le organizzazioni di appartenenza.

Nelle polizze assicurative stipulate con il contributo previsto dal comma 1 del succitato art. 54 il massimale, ad integrazione di eventuali assicurazioni obbligatorie, non può essere inferiore al trattamento applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Con il presente atto si propone di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sopraindicati, nel testo allegato a questo provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che le risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione provinciale, a causa della perdurante crisi economica, stanno subendo una progressiva e costante riduzione, appare necessario garantire l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 54 della legge provinciale n. 9 del 2011 esclusivamente ai soggetti che siano in grado di assicurare un effettivo apporto nell'espletamento delle attività di protezione civile e di conseguenza individuare quali beneficiari dei contributi previsti dalla legge sopramenzionata le organizzazioni iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile.

Considerato altresì che appare necessario garantire ai volontari che stabilmente collaborano con la protezione civile provinciale la completa copertura assicurativa per i rischi di decesso o invalidità permanente causati da infortunio nonché di responsabilità civile per danni causati a terzi, si ritiene necessario garantire l'integrale finanziamento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, delle spese relative alla stipulazione di polizze assicurative relative ai rischi sopradescritti a favore delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale n. 9 del 2011.

Per le organizzazioni iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile diverse da quelle convenzionate con l'Amministrazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, la misura del contributo viene fissata nel 50% della spesa ammessa.

Le organizzazioni di volontariato convenzionate con l'Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 del 2011, cui lo schema di deliberazione in argomento è stato sottoposto, hanno condiviso la proposta e non hanno avanzato osservazioni e rilievi in merito ai criteri.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 92 di data 3 febbraio 2014, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti e ne recepisce le osservazioni.

Ciò premesso,

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visto l'articolo 54 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- visto il parere del Dipartimento Affari finanziari, nota prot. n. RFD317-405272 di data 29 luglio 2014;
- visto il parere del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa, prot. n. S 172/2014/398579/2.2/70 e 72-14;
- visti gli altri atti citati in premessa;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità per la concessione, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 di contributi alle organizzazioni iscritte nelle elenco provinciale del volontariato di protezione civile per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore degli operatori, a copertura dei rischi occorsi nell'esercizio dei compiti loro spettanti, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che, in sede di prima applicazione dei criteri di cui al punto 1., le domande dovranno essere presentate dal 15 febbraio al 15 marzo 2015;
3. di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di prevenzione rischi l'approvazione, con determinazione, della modulistica;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

MB - GB